

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

ELISA FILIPPI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**OGGETTO: "SUPER-DEDUZIONE" PER I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI E  
ABROGAZIONE DEL PATENT BOX**

La legge di Bilancio 2022 ha previsto l'abrogazione del Patent box<sup>1</sup> e ha introdotto una nuova agevolazione che consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per beni immateriali (c.d. "super deduzione").

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**Deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo**

Ai fini imposte sui redditi e Irap, sono maggiorati<sup>2</sup> del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

L'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta ricerca e sviluppo<sup>3</sup>.

**Recupero del beneficio non utilizzato**

Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della "creazione" di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali

<sup>1</sup> Per i titolari di reddito d'impresa era previsto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali.

<sup>2</sup> Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e Irap. In tal modo viene riconosciuto un risparmio d'imposta, in presenza di un'aliquota complessiva (Ires e Irap) del 27,9%, pari al 30,69% dei costi sostenuti. Tale maggiorazione si aggiunge alla normale deducibilità del costo di ricerca e sviluppo speso a conto economico.

<sup>3</sup> Agevolazione che consiste in un credito d'imposta determinato in misura percentuale sulle spese sostenute da titolari di reddito d'impresa per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

#### **Opzione per la "super-deduzione"**

L'opzione per la "super-deduzione" ha durata per 5 periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

#### **Documentazione idonea**

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto dal Provvedimento.

La detenzione della documentazione idonea deve essere comunicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione e in tal caso permetterà al contribuente di beneficiare della penalty protection in caso di rettifica della maggiorazione.

#### **Decorrenza**

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 e ai successivi.

Restano valide le opzioni per il regime di Patent Box in relazione al periodo d'imposta 2020<sup>4</sup> (per il quinquennio 2020-2024), mentre sono precluse quelle relative al periodo d'imposta 2021<sup>5</sup> (per il quinquennio 2021-2025).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

---

<sup>4</sup> Periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.10.2021.

<sup>5</sup> Periodo d'imposta in corso al 22.10.2021.